

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 marzo 2024, n. 65
Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE). Accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 15 posti denominata "Michelangelo" ubicata in Lecce (LE) alla via Antonio Zimbalo n. 34.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile P.O *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 avente ad oggetto la *"organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* e s.m.i. prevede all'art. 4 il *"Centro diurno"* avente l'obiettivo centrale di svolgere funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 *"Definizioni"*, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario"*;

- all'art. 3 "Compiti della Regione", comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 20 "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento", commi 1 e 2 che:

"1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

2. "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...);"

- all'art. 24 "Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti", commi 2 e 3 che:

"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispose gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."

- all'art. 29 "Norme transitorie e finali", comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 27/09/2019 questa Sezione ha espresso "(...) parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce (ASL LE - DSS Lecce) a seguito dell'istanza della Società "Regina della Pace Società Cooperativa Sociale" di Galatone (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via A. Zimbalo n. 34 (...)"

Con Pec del 14/02/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/2582 del 19/02/2020 ad oggetto "Autorizzazione alla Realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) per n. 20 posti in Lecce alla via Antonio Zimbalo n. 34 ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii." il dirigente del Settore pianificazione e sviluppo del territorio gare e appalti del comune di Lecce (LE) ha rilasciato "(...) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) per n. 20 posti ni Lecce alla via Antonio Zimbalo n. 34 ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. (...)"

Con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 22/07/2020 ad oggetto "Cooperativa Sociale Regina della Pace di

Galatone (LE). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., del Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Michelangelo", sito in Lecce alla Via Zimbalo n. 34." la scrivente Sezione:

"(...) premesso:

- che il Regolamento Regionale n. 3 del 13 gennaio 2005 "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie", alla Sezione D.02 PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: CENTRO DIURNO PSICHIATRICO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICO, prevede al punto D.02.01 CENTRO DIURNO, tra i REQUISITI STRUTTURALI, che debba "essere complessivamente garantita una superficie minima di mq. 250/300" per un numero di 20 utenti accolti giornalmente;
- che la superficie minima prevista per ciascun utente dal sopra citato Regolamento è pertanto di mq. 12,50 (250/20);

rilevato che la superficie di 191 mq., utilizzabile allo stato nel Centro Diurno "MICHELANGELO", è pertanto sufficiente per solo n. 15 utenti (191/12,50);

considerato che il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha verificato i requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno in oggetto, riscontrando il possesso degli stessi "ad esclusione della superficie complessiva";

ritenuto di poter attribuire al numero di 20 posti, previsto per la tipologia di struttura Centro Diurno, valore di tetto massimo invalicabile;

considerato altresì che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace, si è formalmente impegnato "a presentare entro 10 giorni al Comune di Lecce tutto quanto necessario ad ottenere il titolo edilizio idoneo all'ampliamento del Centro Diurno in oggetto" ed "a realizzare nell'arco di 180 giorni dal perfezionamento del relativo titolo edilizio l'ampliamento del Centro Diurno in oggetto, fino a 252,15 mq." (...) ha determinato "(...) di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone (LE), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Laura Cicerello, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato "MICHELANGELO" con dotazione di n. 15 posti, ubicato in Lecce alla Via Antonio Zimbalo n. 34, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Quarta Salvatore, iscritto al n. 2710 all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e specializzato in Psichiatria, con le seguenti prescrizioni:

- previo ottenimento del relativo titolo edilizio ed ampliamento effettivo della struttura fino alla superficie complessiva minima di mq. 250, il legale rappresentante dovrà trasmettere a questa Sezione entro il termine di validità biennale del parere favorevole di compatibilità, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della D.D. n. 225 del 27/09/2019, salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., regolare istanza di autorizzazione all'esercizio per ampliamento da n. 15 a n. 20 posti, pena la revoca del presente provvedimento e la dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla suddetta determina n. 225/2019;
- di dover trasmettere a questa Sezione, entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dell'istanza con cui il Dott. Quarta Salvatore chiede alla Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 01/10/2022) e autocertificazione resa dallo stesso Dott. Quarta Salvatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero professionista;

(...)"

Con Pec del 05/09/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/13927 del 11/09/2020 ad oggetto "ISTANZA PER L' ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURA SANITARIA "CENTRO DIURNO" art. 4 R.R. 27 NOVEMBRE 202 N. 7 DENOMINATO "MICHELANGELO"" il legale rappresentante della Società

Cooperativa Regina della Pace di Galatone (LE),

“(…) premesso che

- per effetto dell’art. 8, comma 2, L.R. n. 18/2020, la struttura è destinata “i centri diurni di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili”;
- la L.R. n. 18/2020 è entrata in vigore li 24 luglio 2020 (ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul BURP, avvenuta il 9 luglio 2020);
- il centro diurno (struttura riabilitativa psichiatrica) ex art. 4 r.r. n. 7/2002 denominato “Michelangelo”, sito in Lecce, alla Via Zimbalo n. 34 è stato autorizzato all’esercizio con determina dirigenziale n. 169 del 2 luglio 2020, per 15 posti con estensione fino a 20 posti (qualora entro il termine di decadenza del parere compatibilità sia stato eseguito il prescritto ampliamento strutturale) - dunque data precedente all’entrata in vigore dell’art. 8, comma 2, L.R. n. 18/2020; (...)”, ha chiesto “Il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale dell’attività sanitaria per la struttura denominata “MICHELANGELO” sita nel comune di Lecce alla via G. Zimbalo 34, struttura a ciclo diurno semiresidenziale nella disciplina della Riabilitazione psichiatrica con dotazione di posti n. 15 (quindici)”, dichiarando:

“1. che la struttura è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con determina n. 169 del 22.07.2020 rilasciata dal Servizio Accreditamenti della Regione Puglia;

2. che la struttura è in possesso dei requisiti di accreditamento di cui si allegano le griglie di valutazione e che saranno comunque implementati secondo la tempistica definita dall’art.-2 comma 3 del R.R. 23-07-2019 n. 16; (...)

6. Che la qualifica di responsabile Sanitario è affidata al Dot. Quarta Damiano Salvatore nato (...) il 01-10-1952, laureato in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di Roma, specializzato in PSICHIATRIA, iscritto all’ordine dei medici della provincia di Lecce DEL 30-01-1979 (...)

Con nota prot. n. AOO_183/18561 del 23/12/2020 14/02/2020 ad oggetto “Società Cooperativa Regina della Pace di Galatone (LE). Richiesta integrazione documentale. Incarico di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 51 posti denominato “Michelangelo”, ubicato nel Comune di Lecce ala Vai Zimbalo n. 34.” la scrivente Sezione:

“(…) premesso che:

- con la sopra citata D.D. n. 169 del 22/07/2020 questa Sezione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., ha rilasciato alla Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone (LE) l’autorizzazione all’esercizio del Centro Diurno denominato “MICHELANGELO” con dotazione di n. 15 posti, ubicato in Lecce alla Vai Antonio Zimbalo n. 34, con la prescrizione, tra l’altro, che:

“previo ottenimento del relativo titolo edilizio e ampliamento effettivo della struttura fino alla superficie complessiva minima di mq. 250, il legale rappresentante dovrà trasmettere a questa Sezione entro il termine di validità biennale del parere favorevole di compatibilità, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della D.D. n. 225 del 27/09/2019 (di rilascio del parere di compatibilità, n.d.r.), salvo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., regolare istanza di autorizzazione all’esercizio per ampliamento da n. 15 a .n 20 posti, pena al revoca del presente provvedimento e la dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla suddetta determina n. 225/2019;”;

- con PEC del 18/08/2020 li legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace, di Galatone (LE) ha trasmesso, tra l’altro, copia della richiesta di Permesso di Costruire presentata al Comune di Lecce per l’ampliamento della struttura;

verificato, in relazione all'istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal sopra citato art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2020; (...)"

ha invitato, tra l'altro, "(...) il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno con n. 51 posti denominato "MICHELANGELO", ubicato in Lecce alla Via Zimbalo n. 34 e gestito dalla Società Cooperativa Regina della Pace di Galatone (LE), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal R.R. n. 16/2019, di cui alla Sezione D.02.01 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019. (...)."

Con Pec del 06/06/2023 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8601 del 07/06/2023 ad oggetto "Nota Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute del benessere Sociale e dello sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità- Prot. n. AOO_183/10561 - Società Cooperativa Regina della Pace di Galatone (LE). Incarico di verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per n1. Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 15 posti denominato "Michelangelo", ubicato nel comune di Lecce alla Via Zimbalo n. 34. - PARERE FINALE." il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie ha comunicato che: "(...) Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che il Centro Diurno con n.15 posti denominato "MICHELANGELO", ubicato nel Comune di Lecce alla Via Zimbalo n.34, possieda i requisiti generali previsti dalla Sez. A dal R.R. n.3/2010 ss.mm.ii., dei requisiti di cui alla Sez. D.02.01 (colonna di destra) del R.R. N. 3/2005 e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra - ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019."

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" con sede legale in Galatone (LE) alla Piazza Pertini n. 1, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Laura Cicerello, l'accREDITAMENTO istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 15 posti denominata "Michelangelo" ubicata in Lecce (LE) alla via Antonio Zimbalo n. 34 il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Negri Antonio, nato il 19/06/1954, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Specializzato in Criminologia Clinica Psicopatologia Forense ed iscritto al n. 4387 all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce, con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito indicata:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - copia dei contratti di lavoro controfirmati per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso struttura ubicata in Lecce (LE) alla via Antonio Zimbalo n. 34.
 - autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto;
 - atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, nonché copia dei titoli professionali in possesso del Direttore Sanitario;
- **trasmetta, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione**

ed al Servizio Qu.O.T.A. - Aress Puglia, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Guagnano (LE), alla Via Torricelli s.n. angolo via Provinciale SS 7 ter, piano T, pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate

e con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE), dovrà sostituire il responsabile sanitario al superamento del limite di età previsto dall'art 12 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. (*id est* entro il 19/06/2024) con un Medico di età inferiore ai 70 anni, giusta nota circolare regionale prot. n. 12678/2024 del 11/01/2024, dandone comunicazione alla scrivente Sezione, ex art 10 comma 2 della L.R. 9/2017 s.m.i., pena la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 26 comma 3 della medesima Legge Regionale;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE), *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente"*

competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale;
- che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e l'Area Sociosanitaria competente alla redazione degli atti, preliminarmente all'eventuale stipula dell'accordo contrattuale, accertino, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento, l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra da parte della struttura accreditata.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" con sede legale in Galatone (LE) alla Piazza Pertini n. 1, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Laura Cicerello, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 15 posti denominata "Michelangelo" ubicata in Lecce (LE) alla via Antonio Zimbalo n. 34 il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Negri Antonio, nato il 19/06/1954, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Specializzato in Criminologia Clinica Psicopatologia Forense ed iscritto al n. 4387 all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento,

la documentazione di seguito indicata:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - copia dei contratti di lavoro controfirmati per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso struttura ubicata in Lecce (LE) alla via Antonio Zimbalo n. 34.
 - autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto;
 - atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, nonché copia dei titoli professionali in possesso del Direttore Sanitario;
- **trasmetta, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla scrivente Sezione ed al Servizio Qu.O.T.A. - Aress Puglia, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico** presso la struttura ubicata in Guagnano (LE), alla Via Torricelli s.n. angolo via Provinciale SS 7 ter, piano T, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate**

e con la precisazione che:

- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE), dovrà sostituire il responsabile sanitario al superamento del limite di età previsto dall'art 12 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. (*id est* entro il 19/06/2024) con un Medico di età inferiore ai 70 anni, giusta nota circolare regionale prot. n. 12678/2024 del 11/01/2024, dandone comunicazione alla scrivente Sezione, ex art 10 comma 2 della L.R. 9/2017 s.m.i., pena la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 26 comma 3 della medesima Legge Regionale;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Regina della Pace" di Galatone (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della

L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” di Galatone (LE), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredimento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accredimento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale;
- che il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e l'Area Sociosanitaria competente alla redazione degli atti, preliminarmente all'eventuale stipula dell'accordo contrattuale, accertino, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento, l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra da parte della struttura accreditata.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Regina della Pace” con sede legale in Galatone (LE) alla Piazza Pertini n. 1, gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 15 posti denominata “Michelangelo” ubicata in Lecce (LE) alla via Antonio Zimbalo n. 34;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Direttore del DSM dell'ASL LE;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -

Dipendenze Patologiche - ASD

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro